

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  
(in qualità di Cedente)

E

Banca Europea per gli Investimenti  
(in qualità di Creditore Garantito)

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A.  
(in qualità di Creditore Garantito)

***[Da sottoscrivere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata]***

## CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

tra

- (1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 – Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, REA n. 1053767, la quale interviene al presente Atto in qualità di Finanziatore Finanziamento B (come di seguito definito) ai sensi del Contratto di Finanziamento CDP B (come di seguito definito), qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●] (di seguito, “CDP” e, nella sua qualità di creditore garantito, il “**Creditore Garantito**”);
- (2) **Banca Europea per gli Investimenti**, con sede nel Granducato di Lussemburgo, in Boulevard Konrad Adenauer 100, L-2950 Lussemburgo, la quale interviene al presente Atto in qualità di Finanziatore Finanziamento B ai sensi del Contratto di Finanziamento BEI B (come di seguito definito), qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●] (di seguito, “BEI” e, nella sua qualità di creditore garantito, il “**Creditore Garantito**” e, congiuntamente a CDP, i “**Creditori Garantiti**”);

– da una parte –

e

- (3) **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, 20057 – Assago (MI), capitale sociale pari ad Euro 650.926.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08558150150, qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri in forza di [●] (di seguito, la “**Società**” o il “**Cedente**”);

– dall'altra parte –

### Premesso che

- (A) in data 31 agosto 2021, la Società, in qualità di prenditore, nell'ambito di una più complessa operazione di finanziamento relativa al Progetto (come di seguito definito), ha sottoscritto, *inter alia*, i seguenti contratti di finanziamento:
- (i) un contratto di finanziamento con BEI, in qualità di Finanziatore Finanziamento B, in forza del quale BEI, secondo i termini, le condizioni e gli scopi ivi previsti, ha concesso alla Società un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro 344.000.000,00 (*trecentoquarantaquattromilioni/00*) (la “**Quota BEI Finanziamento B**”), i cui principali termini e condizioni sono sinteticamente descritti nell'Allegato A (*Descrizione dei Contratti di Finanziamento*), Parte I (*Descrizione del Contratto di Finanziamento BEI B*) del presente Atto (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento BEI B**”); e
- (ii) un contratto di finanziamento con CDP, in qualità di Finanziatore Finanziamento B, in forza del quale CDP, secondo i termini, le condizioni e gli scopi ivi previsti, ha concesso alla Società un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro 334.000.000,00 (*trecentotrentaquattromilioni/00*) (la “**Quota CDP Finanziamento B**” e, congiuntamente alla

Quota BEI Finanziamento B, il "**Finanziamento B**"), i cui principali termini e condizioni sono sinteticamente descritti nell'Allegato A (*Descrizione dei Contratti di Finanziamento*), Parte II (*Descrizione del Contratto di Finanziamento CDP B*) del presente Atto (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento CDP B**");

- (B) al fine di disciplinare i termini comuni, tra gli altri, del Finanziamento B di cui al Contratto di Finanziamento BEI B e al Contratto di Finanziamento CDP B, in data 31 agosto 2021 la Società ha sottoscritto con, *inter alios*, BEI e CDP un accordo quadro (il "**Common Terms Agreement**" o "**CTA**") che integra i termini e le condizioni, *inter alia*, del Contratto di Finanziamento BEI B e del Contratto di Finanziamento CDP B;
- (C) alla data odierna, il Socio Rilevante (come di seguito definito) è titolare di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale della Società del valore nominale di Euro 350.000.000,00 pari al 53,77% del capitale sociale della Società;
- (D) in data 31 agosto 2021, la Società ha sottoscritto con, *inter alios*, il Socio Rilevante, BEI e CDP un accordo volto a regolare taluni specifici obblighi di contribuzione del Socio Rilevante in favore della Società (di seguito, l'"**Accordo di Finanziamento**"), ai sensi e per gli effetti del quale il Socio Rilevante si è, in particolare, impegnato irrevocabilmente ed incondizionatamente nei confronti della Società e nell'interesse delle Parti Finanziarie (come di seguito definite) a mettere a disposizione della Società, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale (come di seguito definita) e dalla Delibera di Giunta Regionale (come di seguito definita), un finanziamento soci subordinato per un ammontare complessivo pari ad Euro 800.000.000,00 (ottocentomilioni/00) da erogarsi da parte del Socio Rilevante con importi annui di Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) per il periodo dal 2025 al 2044 (il "**Finanziamento Soci Regione**"), ai termini ed alle condizioni previsti nell'Accordo di Finanziamento e nel Contratto di Finanziamento Soci Regione (come di seguito definito);
- (E) in data 31 agosto 2021, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, il Socio Rilevante e la Società hanno sottoscritto un contratto di finanziamento soci subordinato ai sensi del quale il Socio Rilevante ha concesso, ai termini ed alle condizioni ivi indicati, in favore della Società, che ha accettato, il Finanziamento Soci Regione (il "**Contratto di Finanziamento Soci Regione**");
- (F) con il presente atto di cessione in garanzia di crediti (di seguito, l'"**Atto**") il Cedente intende cedere in garanzia in favore dei Creditori Garantiti, a garanzia del puntuale, corretto, integrale, irrevocabile e incondizionato adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), tutti i Crediti Ceduti (come di seguito definiti), secondo i termini ed alle condizioni di seguito specificati;
- (G) la mancata sottoscrizione del presente Atto entro il termine del [31 ottobre 2021] costituisce una condizione risolutiva ai sensi del CTA;
- (H) la sottoscrizione del presente Atto ed il perfezionamento della cessione di crediti in garanzia di cui al presente Atto in favore dei Creditori Garantiti costituiscono altresì condizioni sospensive al primo utilizzo del Finanziamento B ai sensi del CTA e dei Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti);
- (I) [in relazione al presente Atto, la Società ha richiesto ed ottenuto ogni autorizzazione, approvazione o altro atto o comunicazione o notifica da parte di, o diretta a, alcuna altra parte (compresi, a titolo

esemplificativo, i propri creditori e/o il governo italiano o altra autorità competente) ai sensi della Normativa Golden Power (come di seguito definita), in forma e sostanza soddisfacente per i Creditori Garantiti; in particolare, con lettera in data [●] (Prot. n. [●]) è stata notificata [●] e in data [●] la Società ha ottenuto la relativa autorizzazione;]

- (j) il presente Atto è un Documento di Garanzia (come di seguito definito) e, in quanto tale, un Documento Finanziario (come di seguito definito).

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.**

**1. Premesse ed Allegati**

Le premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto con forza e valore di patto e sono pienamente vincolanti tra le Parti, i loro successori e/o aventi causa.

**2. Definizioni**

- 2.1 Tutti i termini indicati in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Atto, avranno lo stesso significato loro attribuito nell'Accordo di Finanziamento.
- 2.2 Oltre ai termini eventualmente definiti in altre parti del presente Atto e senza pregiudizio di quanto previsto al precedente Articolo 2.1, ai fini del medesimo i seguenti termini, ove con iniziali maiuscole, hanno il significato di seguito specificato per ciascuno di essi.

**"Accettazione"**: indica l'accettazione da parte del Debitore Ceduto della Cessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 70 del R.D. 2440/1923 e dell'articolo 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, da redigersi secondo il testo di cui all'Allegato C (*Atto di Accettazione*) al presente Atto ai sensi del successivo Articolo 6.1 (C).

**"Accordo di Finanziamento"** ha il significato di cui alla Premessa (D) del presente Atto.

**"Allegato"** indica ciascun allegato al presente Atto.

**"Atto"** ha il significato di cui alla Premessa (F).

**"Causa di Escussione"**: indica il verificarsi di un Evento Rilevante a seguito del quale i Finanziatori Finanziamento B abbiano esercitato i rimedi previsti dall'articolo 10 (*Events of Default*) del Contratto di Finanziamento BEI B e dall'articolo 18 (*Events of Default*) del Contratto di Finanziamento CDP B, in conformità a quanto previsto nel CTA.

**"Cessione"** indica la cessione in garanzia dei Crediti Ceduti di cui al presente Atto.

**"Codice della Crisi"** indica il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato.

**"Common Terms Agreement"** (ovvero "CTA") ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Atto.

**"Conto Dedicato"** ha il significato a tale termine attribuito ai sensi dell'Accordo di Finanziamento.

**"Contratti di Finanziamento"**: indica, congiuntamente:

- A. il Contratto di Finanziamento BEI B; e
- B. il Contratto di Finanziamento CDP B.

**“Contratto di Finanziamento BEI B”**: ha il significato di cui alla Premessa (A) del presente Atto.

**“Contratto di Finanziamento CDP B”**: ha il significato di cui alla Premessa (A) del presente Atto.

**“Contratto di Finanziamento Soci Regione”**: ha il significato di cui alla Premessa (D) del presente Atto.

**“Crediti Ceduti”**: indica i crediti pecuniari futuri, di qualsiasi natura, anche risarcitoria, di titolarità del Cedente derivanti dall'Accordo di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento Soci Regione e relativi al pagamento delle somme dovute dal Debitore Ceduto ai sensi degli stessi, unitamente agli interessi che possano essere maturati su dette somme, nonché ogni altro credito pecuniario, di qualsiasi natura, di titolarità del Cedente derivante dall'annullamento, risoluzione, rescissione, inadempimento, dichiarazione di nullità o altra vicenda afferente all'Accordo di Finanziamento e/o al Contratto di Finanziamento Soci Regione.

**“Creditori Garantiti”** (ciascuno, singolarmente, un **“Creditore Garantito”**): indica, a seconda dei casi, singolarmente o congiuntamente, BEI e/o CDP, nella loro qualità di Finanziatori Finanziamento B.

**“Debitore Ceduto”**: indica il Socio Rilevante, in qualità di debitore dei Crediti Ceduti ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Soci Regione.

**“Delibera di Giunta Regionale”**: ha il significato a tale termine attribuito ai sensi dell'Accordo di Finanziamento.

**“Documenti di Garanzia”**: ha il significato attribuito al termine *“Security Documents”* ai sensi del CTA.

**“Documenti Finanziari”**: indica il Common Terms Agreement, i Contratti di Finanziamento, i Documenti di Garanzia, l'Accordo di Finanziamento, il Contratto di Finanziamento Soci Regione ed ogni altro contratto, atto o documento che le Parti concorderanno di includere nella definizione di *“Documenti Finanziari”*.

**“Documenti per il Rilascio”**: indica i documenti per il rilascio della Cessione, come individuati ai sensi della definizione di *“Security Period”* di cui al CTA.

**“Evento Rilevante”**: ha il significato attribuito al termine *“Event of Default”* ai sensi del CTA.

**“Finanziamento B”**: ha il significato di cui alla Premessa (A) del presente Atto.

**“Finanziamento Soci Regione”**: ha il significato di cui alla Premessa (D) del presente Atto.

**“Finanziatore Finanziamento B”** (al plurale **“Finanziatori Finanziamento B”**): ha il significato a tale termine attribuito ai sensi dell'Accordo di Finanziamento.

**“Giorno Lavorativo”** (al plurale **“Giorni Lavorativi”**): ha il significato a tale termine attribuito ai sensi dell'Accordo di Finanziamento.

**“Legge Fallimentare”** indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 264 come di volta in volta modificato e/o integrato e, da quando lo stesso sarà efficace, il Codice della Crisi.

**“Legge Regionale”**: ha il significato a tale termine attribuito ai sensi dell'Accordo di Finanziamento.

**“Notifica”**: indica la notifica della Cessione che il Cedente deve trasmettere al Debitore Ceduto ai sensi del successivo Articolo 6.1 (A), da redigersi secondo il testo di cui all’Allegato B (*Avviso di Cessione*) al presente Atto.

**“Normativa Golden Power”** indica, congiuntamente, il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con L. 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172, il D.P.R. 85/2014, il D.P.R. 86/2014 e/o il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2015 e del 17 novembre 2020 e/o il D.L. n. 23 del 28 aprile 2020, così come implementate, *inter alia*, dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 18 dicembre 2020 e n. 180 del 23 dicembre 2020 e/o qualunque altra normativa che impedisca o limiti la costituzione, l'escussione e/o l'esercizio di diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto, in ogni caso così come di volta in volta modificati e/o integrati.

**“Obbligazioni Garantite”**: ha il significato a tale termine attribuito ai sensi dell’Articolo 4.3 del presente Atto.

**“Parte” o “Parti”**: indica, singolarmente o collettivamente, come del caso, le parti del presente Atto come meglio identificate in epigrafe.

**“Periodo di Responsabilità”**: ha il significato a tale termine attribuito ai sensi dell’Accordo di Finanziamento.

**“Progetto”**: ha il significato a tale termine attribuito ai sensi dell’Accordo di Finanziamento.

**“Socio Rilevante”**: indica la Regione Lombardia, in qualità di socio di maggioranza della Società.

### **3. Cessione in garanzia**

- 3.1 Con il presente Atto, il Cedente cede irrevocabilmente ed incondizionatamente, ai sensi degli articoli 1260 (*Cedibilità dei crediti*) e seguenti del codice civile e in conformità agli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923, ai Creditori Garantiti, che accettano, in garanzia del puntuale, corretto, integrale, irrevocabile e incondizionato adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, tutti i Crediti Ceduti.
- 3.2 A tal fine, ai sensi dell’articolo 1262 (*Documenti probatori del credito*) del codice civile, il Cedente provvederà a consegnare a ciascun Creditore Garantito, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto, tutti i documenti probatori dei Crediti Ceduti ai sensi e per gli effetti del presente Atto e non ancora consegnati.
- 3.3 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1263 (*Accessori del credito*) del codice civile, per effetto del presente Atto, i Crediti Ceduti vengono trasferiti ai Creditori Garantiti, unitamente ad ogni privilegio, garanzia reale o personale ed altri accessori che garantiscono il pagamento dei Crediti Ceduti.
- 3.4 Nei termini di cui al presente Atto, i Creditori Garantiti avranno il diritto di intraprendere qualsiasi azione, anche di natura giudiziaria (ivi inclusi i procedimenti di natura cautelare e di ingiunzione), al fine di determinare l'esistenza dei Crediti Ceduti e/o di recuperare i Crediti Ceduti.

### **4. Obbligazioni Garantite**

- 4.1 La Cessione garantisce – congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di qualsiasi ulteriore diritto di garanzia reale o personale di cui ciascun Creditore Garantito beneficia e/o potrebbe beneficiare in relazione a ciascuna Obbligazione Garantita da parte di alcun eventuale terzo garante (abbia quest'ultimo rilasciato una garanzia reale o personale) – il puntuale, corretto, integrale, irrevocabile e incondizionato adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie presenti e/o future della Società verso i Creditori Garantiti, nascenti a qualunque titolo in capo alla Società medesima dai Contratti di Finanziamento e dagli ulteriori Documenti Finanziari, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- (A) il pagamento di tutte le somme dovute dalla Società ai Creditori Garantiti in base ai Contratti di Finanziamento e/o agli ulteriori Documenti Finanziari, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni credito, anche futuro, comunque dovuto dalla Società ai Creditori Garantiti a titolo di rimborso, anche anticipato, del capitale, di pagamento degli interessi, corrispettivi e di mora, di commissioni di qualsiasi natura, di corrispettivi, di accessori, di costi o spese, di oneri, anche di rimborso anticipato, di compensi, di risarcimenti, di indennizzi, di rimborso delle imposte, di ritenute, di rimborso di tasse o qualsiasi altro credito derivante dai Contratti di Finanziamento e dagli ulteriori Documenti Finanziari;
  - (B) l'integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni pecuniarie presenti e/o future, o comunque derivanti dai Contratti di Finanziamento e/o dagli ulteriori Documenti Finanziari, in qualsiasi valuta esse siano espresse, in relazione alle quali la Società possa essere in ogni momento e di volta in volta, a decorrere dalla data del presente Atto, chiamata a rispondere nei confronti dei Creditori Garantiti, ai sensi o in relazione ai Contratti di Finanziamento e/o agli ulteriori Documenti Finanziari, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le somme dovute a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, tanto a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale, risarcitorio, maggiori oneri, indennità, imposte e/o tasse ovvero altre somme dovute ai Creditori Garantiti relative ai Contratti di Finanziamento e/o agli ulteriori Documenti Finanziari;
  - (C) il pagamento di tutte le somme che la Società sia o possa essere in qualunque momento e di volta in volta tenuta a corrispondere a ciascun Creditore Garantito ai sensi di quanto previsto dal presente Atto, ivi comprese le imposte, i costi, gli oneri e le spese, incluse quelle legali e notarili, sostenute da ciascun Creditore Garantito ai fini dell'escussione della Cessione di cui al presente Atto ovvero in connessione con il recupero (giudiziale o stragiudiziale) di somme dovute ai sensi dei Contratti di Finanziamento e del presente Atto, ovvero con l'esercizio dei diritti aventi causa dai Contratti di Finanziamento, dagli ulteriori Documenti Finanziari e dal presente Atto o da disposizioni di legge; e/o
  - (D) il pagamento di ogni e qualunque importo di cui la Società sia o possa divenire, in ogni momento e di volta in volta, a decorrere dalla data del presente Atto, debitrice a seguito di revocatoria, declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità, anche relativa, invalidità, nullità o annullamento ai sensi delle disposizioni della Legge Fallimentare o altrimenti, di ogni e qualunque pagamento effettuato a fronte delle obbligazioni pecuniarie e responsabilità di cui ai precedenti punti (A), (B) e (C).

- 4.2 La Cessione garantisce altresì, in aggiunta a quanto previsto dal precedente Articolo 4.1, tutti i crediti dei Creditori Garantiti verso la Società che dovessero sorgere dopo le scadenze originariamente previste ai sensi dei Contratti di Finanziamento e/o di alcuno degli ulteriori Documenti Finanziari, ivi compresi a titolo esemplificativo quelli vantati dai Creditori Garantiti verso la Società in caso di modifica di ciascuno dei Contratti di Finanziamento e/o degli ulteriori Documenti Finanziari o di dilazioni di pagamento accordate in qualsiasi forma, ovvero dopo la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione o del recesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento e/o di alcuno degli ulteriori Documenti Finanziari.
- 4.3 Le obbligazioni di cui ai precedenti Articoli 4.1 e/o 4.2 sono congiuntamente indicate come le **“Obbligazioni Garantite”**.
- 4.4 Resta fermo che, se una o più delle Obbligazioni Garantite fosse dichiarata invalida, inefficace o inesigibile per qualunque ragione, o se la Cessione non potesse o non potesse più garantire, per qualsiasi ragione, una o più di tali Obbligazioni Garantite, ciò non pregiudicherà la validità, l'efficacia, l'opponibilità e l'escutibilità della Cessione, che continuerà a garantire il puntuale, corretto, integrale, irrevocabile ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite sino alla scadenza del Periodo di Responsabilità.

## **5. Efficacia della Cessione**

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1275 (*Estinzione delle garanzie*) del codice civile, il presente Atto, la Cessione, le obbligazioni pecuniarie ed i diritti di garanzia nascenti ai sensi del presente Atto:

- (A) sono assoluti e incondizionati, la loro validità ed esistenza sono autonome, e sono in aggiunta a, e senza pregiudizio per, ogni altra eventuale garanzia reale o personale concessa dalla Società o da terzi in relazione ai Contratti di Finanziamento o agli altri Documenti Finanziari o ad alcuna delle Obbligazioni Garantite, ovvero per ogni altro diritto, azione, potere, facoltà o rimedio previsto dalla legge, di cui i Creditori Garantiti possano, attualmente o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare, o comunque ad essi spettanti ai sensi di legge o dei Contratti di Finanziamento o di alcun altro Documento Finanziario, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite, sia verso la Società, sia verso altri eventuali coobbligati;
- (B) conserveranno la propria validità ed efficacia nella loro integrità sino al completo adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite ed in ogni caso fino all'estinzione della Cessione ai sensi del successivo Articolo 11 (*Risoluzione della Cessione*) e ciò indipendentemente dalla eventuale modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale di ciascuno dei Contratti di Finanziamento, degli altri Documenti Finanziari e/o degli altri atti stipulati in adempimento di quelli; e
- (C) non saranno ridotti né potranno essere considerati oggetto di rinuncia qualora la Società provveda a rimborsi o adempimenti parziali o anticipati ai sensi di ciascuno dei Contratti di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari, ovvero per effetto di eventuale riduzione delle Obbligazioni Garantite, ivi inclusa, senza limitazioni, la cancellazione parziale del



Finanziamento B ai sensi dei Contratti di Finanziamento, ovvero qualora i Contratti di Finanziamento, gli altri Documenti Finanziari e/o gli altri atti stipulati in adempimento di quelli siano oggetto di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale, e il Cedente rinuncia irrevocabilmente a domandarne in qualsiasi sede la riduzione.

## 6. Perfezionamento della Cessione

6.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 6.2, il Cedente si obbliga:

- (A) ad inviare al Debitore Ceduto, al più presto ed in ogni caso entro 3 (tre) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, la Notifica dell'avvenuta Cessione, unitamente ad una copia autentica del presente Atto, a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero lettera raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata (PEC) (in tal caso, il testo della Notifica (i) dovrà essere incluso anche nel testo della e-mail certificata (oltre che allegato alla relativa PEC), ovvero (ii) ove la stessa sia invece inviata solo come allegato della e-mail certificata, essere munita di marcatura temporale ai fini della data certa), conferendo al Debitore Ceduto istruzione irrevocabile di pagare gli importi di cui ai Crediti Ceduti sul Conto Dedicato mediante l'avviso di cessione di cui all'**Allegato B** (*Avviso di Cessione*) al presente Atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1264 (*Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto*) e 1265 (*Efficacia della cessione riguardo ai terzi*) del codice civile, nonché in conformità alle previsioni di cui all'articolo 69 del R.D. 2440/1923;
- (B) a consegnare ai Creditori Garantiti l'avviso di cessione munito di relazione di notifica in originale, ovvero se applicabile, della ricevuta di ritorno, non appena disponibili;
- (C) in aggiunta alle formalità di cui ai precedenti Articoli 6.1(A) e 6.1(B), a procurare, in ogni caso entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto, l'Accettazione della Cessione da parte del Debitore Ceduto, mediante atto di Accettazione da munire di data certa, trasmesso al Cedente e per conoscenza ai Creditori Garantiti, secondo lo schema di cui all'**Allegato C** (*Atto di Accettazione*) al presente Atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1264 (*Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto*) e 1265 (*Efficacia della cessione riguardo ai terzi*) del codice civile, nonché in conformità alle previsioni di cui all'articolo 70 del R.D. 2440/1923 ed all'articolo 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E;

restando inteso che la Notifica e l'Accettazione dovranno fare riferimento agli specifici Crediti Ceduti di cui il Debitore Ceduto è debitore;

- (D) a compiere nel minor tempo possibile, ogni altra formalità eventualmente necessaria e/o opportuna che potrebbe in futuro rendersi necessaria o che potrebbe essere di volta in volta richiesta dai Creditori Garantiti al fine di perfezionare e rendere opponibile ai terzi ed al relativo Debitore Ceduto la Cessione, dandone pronta evidenza a ciascun Creditore Garantito.

6.2 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 6.3, il Cedente dovrà prestare la massima collaborazione ed adempiere tutte le formalità necessarie e/o opportune al fine di inviare la Notifica al Debitore Ceduto e ottenere evidenza dell'Accettazione da parte di quest'ultimo.

- 6.3 In caso di inerzia del Cedente in relazione alle attività di cui al precedente Articolo 6.1, i Creditori Garantiti sono autorizzati – e vengono qui irrevocabilmente muniti dal Cedente di ogni potere di agire in suo nome e conto a tale riguardo – a compiere e sottoscrivere in qualsiasi momento (nel rispetto di quanto previsto nel presente Atto) ogni atto e compiere ogni attività che siano necessari al fine di assicurare la piena efficacia ed opponibilità della Cessione, ivi inclusa l'effettuazione della Notifica di cui all'Articolo 6.1 (A) che precede, rendendo così efficace la Cessione nei confronti degli stessi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 (*Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto*) e 1265 (*Efficacia della cessione riguardo ai terzi*) del codice civile, e a provvedere ad ogni adempimento necessario per il perfezionamento della Cessione, addebitandone le spese al Cedente, restando inteso che i costi e oneri sostenuti in ragione degli atti compiuti ai sensi del presente Articolo 6.3 saranno ad esclusivo carico del Cedente.

## **7. Mandato all'incasso, pagamenti ed escussione della Cessione**

### **7.1 Mandato all'incasso**

- (A) Fermo restando il trasferimento della titolarità dei Crediti Ceduti in capo ai Creditori Garantiti, questi ultimi, contestualmente alla stipula del presente Atto, conferiscono mandato con rappresentanza al Cedente ai sensi dell'articolo 1723 (*Revocabilità del mandato*), secondo comma del codice civile affinché lo stesso eserciti, a proprie spese e in nome, per conto e nell'interesse dei Creditori Garantiti, ogni attività, pretesa, diritto, ragione, azione ed eccezione relativa ai Crediti Ceduti, compiendo altresì, a proprie spese ed in nome, nell'interesse e per conto dei Creditori Garantiti, ogni attività necessaria per la riscossione dei Crediti Ceduti, e restando inteso che, a seguito di tale riscossione, il Cedente potrà utilizzare le somme incassate esclusivamente in conformità a quanto previsto (e nei limiti di quanto consentito) dai Contratti di Finanziamento e dal CTA.
- (B) Il Cedente eserciterà i diritti, i poteri, le azioni e le pretese di cui al precedente paragrafo (A) scegliendo autonomamente i più opportuni strumenti per la tutela, la preservazione ed il soddisfacimento dei Crediti Ceduti, utilizzando la dovuta diligenza e nel rispetto di quanto previsto nei Documenti Finanziari.

### **7.2 Pagamenti**

- (A) Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 7.3 (*Escussione della Cessione*), dal momento di avvenuta Accettazione della Cessione da parte del Debitore Ceduto, ogni somma pagata dal Debitore Ceduto (e/o da terzi) in relazione ai Crediti Ceduti dovrà essere corrisposta e versata sul Conto Dedicato e sarà utilizzata dal Cedente secondo quanto previsto (e nei limiti di quanto consentito) dai Contratti di Finanziamento e dal CTA.
- (B) Il Cedente accetta che i pagamenti dei Crediti Ceduti effettuati dal Debitore Ceduto in conformità alle istruzioni ricevute ai sensi del presente Atto, saranno pienamente liberatori per il Debitore Ceduto nei confronti del Cedente.

### **7.3 Escussione della Cessione**

- (A) Nel caso in cui si verifichi un Evento Rilevante, i Creditori Garantiti potranno, a propria discrezione:
- (i) revocare il mandato di cui al precedente Articolo 7.1 (*Mandato all'incasso*) mediante semplice comunicazione scritta al Cedente fino a quando tale Evento Rilevante non sia stato rinunciato o sanato, restando inteso che in tal caso i Creditori Garantiti porranno in essere le formalità, nonché qualsiasi atto che sia necessario e/o opportuno, al fine di rendere valida, efficace ed opponibile al Debitore Ceduto la ricostituzione del mandato di cui sopra, restando inteso che i costi e gli oneri sostenuti in ragione degli atti compiuti ai sensi del presente paragrafo (i) saranno a carico esclusivo del Cedente; e/o
  - (ii) comunicare al Debitore Ceduto di pagare quanto dovuto sul diverso conto corrente dagli stessi indicato, dandone informativa scritta al Cedente.
- (B) Al verificarsi di una Causa di Escussione ed in ogni momento successivo, a meno che le Obbligazioni Garantite siano state *medio tempore* integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente adempiute, i Creditori Garantiti avranno, senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio o azione agli stessi spettante, il diritto di trattenere in via definitiva ogni ammontare così riscosso e imputarlo al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite, in conformità a quanto previsto dai Contratti di Finanziamento e dal CTA e/o dall'accordo intercreditorio stipulato tra, *inter alios*, BEI e CDP. Eventuali eccedenze dovranno essere prontamente restituite al Cedente.
- (C) Successivamente al verificarsi di una Causa di Escussione, il Cedente dovrà cooperare in buona fede con i Creditori Garantiti onde consentire a questi ultimi l'esercizio dei diritti ad essi spettanti in sede di escussione della Cessione e dovrà astenersi dall'intraprendere o omettere di intraprendere qualunque azione o atto che possa pregiudicare, direttamente o indirettamente, tale escussione.
- (D) Resta inteso che l'escussione della Cessione ai sensi di cui al presente Articolo 7.3 (*Escussione della Cessione*) dovrà essere eseguita dai Creditori Garantiti in conformità alle eventuali prescrizioni e/o limitazioni formulate dalle autorità competenti ai sensi della Normativa Golden Power. Il Cedente dovrà fare tutto quanto in proprio potere o comunque richiesto dalle autorità competenti ai fini della Normativa Golden Power nel più breve tempo possibile, tenendo costantemente informati i Creditori Garantiti.

## **8. Dichiarazioni e garanzie**

- 8.1 In aggiunta a e senza pregiudizio per le dichiarazioni e garanzie rese dal Cedente ai sensi di qualsiasi altro Documento Finanziario, che sono da intendersi qui integralmente richiamate, il Cedente dichiara e garantisce in favore di ciascuno dei Creditori Garantiti quanto segue:
- (A) il Cedente è munito dei poteri e della capacità necessari per sottoscrivere ed eseguire validamente ed efficacemente il presente Atto ed ogni altro atto e/o documento a questo connesso (ivi inclusa la Notifica) e per obbligarsi ed adempiere alle obbligazioni assunte ai sensi del presente Atto e di ogni altro atto e/o documento a questo connesso e tutte le deliberazioni e/o decisioni societarie o di altra natura necessarie in connessione ai poteri ed

alla capacità del Cedente di sottoscrivere ed eseguire il presente Atto ed ogni altro atto e/o documento a questo connesso (ivi inclusa la Notifica) sono state debitamente e validamente adottate e non sono state e non saranno, per quanto necessario, revocate;

- (B) il Cedente, salvo quanto previsto dal precedente Articolo 6 (*Perfezionamento della Cessione*) e salvo eventuali formalità di legge, non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione di qualsiasi altra parte né alcun consenso, permesso o approvazione al fine del perfezionamento della Cessione ai sensi del presente Atto, diversi da quelli già richiesti [ed ottenuti] da parte del Cedente in relazione al presente Atto ai sensi della Normativa Golden Power;
- (C) il Cedente è una società per azioni regolarmente costituita e validamente esistente secondo la legge italiana e il proprio atto costitutivo e statuto non prevedono alcuna restrizione tale da impedire o limitare l'esercizio dei diritti derivanti dal presente Atto, ivi inclusi i diritti di cui all'Articolo 7.1 (*Mandato all'incasso*) che precede;
- (D) il Cedente è pienamente legittimato, ai sensi della Legge Regionale e della Delibera di Giunta Regionale, a ricevere dal Debitore Ceduto il pagamento dei Crediti Ceduti;
- (E) il Cedente è l'unico legittimo titolare dei Crediti Ceduti e ha pieno diritto di disporne;
- (F) il pagamento dei Crediti Ceduti non è sottoposto ad alcuna condizione o limitazione e al Debitore Ceduto non è richiesto di trattenere o detrarre dai pagamenti dei Crediti Ceduti alcun importo a titolo di versamento di una qualsiasi imposta e/o ad altro titolo né il Debitore Ceduto ha alcun diritto che consenta di evitare alcuna responsabilità relativa a tali Crediti Ceduti;
- (G) i Crediti Ceduti sono liberamente cedibili alla data di stipula del presente Atto e i medesimi sono e saranno di piena titolarità e disponibilità del Cedente e non sono e non saranno soggetti a pignoramento, sequestro o altri vincoli di qualsiasi natura, né costituiscono o costituiranno oggetto di altri atti di cessione o pegno di crediti, fatta eccezione per la Cessione costituita con il presente Atto nonché per eventuali diritti di terzi derivanti unicamente e direttamente da disposizioni inderogabili di legge;
- (H) l'Accordo di Finanziamento, il Contratto di Finanziamento Soci Regione e la documentazione agli stessi relativa costituiscono obbligazioni legittime, valide, vincolanti, efficaci, azionabili ed escutibili, in conformità ai relativi termini e condizioni e ricadono nell'oggetto sociale del Cedente ed il Cedente non si è reso inadempiente ad alcuna delle sue obbligazioni ivi previste che potrebbero dare diritto al Debitore Ceduto di rifiutare o sospendere il pagamento dei Crediti Ceduti;
- (I) di aver consegnato ai Creditori Garantiti, contestualmente alla stipula del presente Atto, copia della documentazione relativa all'Accordo di Finanziamento ed al Contratto di Finanziamento Soci Regione, nonché di tutti gli altri eventuali atti o documenti relativi ai Crediti Ceduti;
- (J) alla data del presente Atto, il Cedente ha la piena capacità, il diritto e la legittimazione a cedere in garanzia, in favore dei Creditori Garantiti, i Crediti Ceduti, così come di disporre liberamente dei diritti ad essi relativi;
- (K) i Crediti Ceduti non sono soggetti ad eccezioni di compensazione da parte del Debitore Ceduto;

- (L) la stipula del presente Atto, la Cessione e/o l'adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Atto:
- (1) sono validi e legalmente vincolanti per il Cedente, i suoi successori ed aventi causa;
  - (2) non violano, né determinano violazione, risoluzione, revoca, inadempimento, modifica di alcuna disposizione di legge o regolamentare (ivi inclusa la Normativa Golden Power), statutaria, documento societario, diritti di terzi, né di alcun impegno contrattuale e/o obbligo comunque assunto dal Cedente e/o vincolante per lo stesso né di alcun provvedimento giudiziale o amministrativo cui il Cedente potrebbe essere soggetto; e
  - (3) non comporteranno la costituzione o l'imposizione di qualsivoglia vincolo né comporteranno alcun obbligo in capo al Cedente di costituire alcun vincolo a favore di terzi con riguardo a propri beni presenti o futuri;
- (M) non sono pendenti (*i.e.* notificate) né sono state minacciate per iscritto, innanzi ad autorità giudiziarie, amministrative e/o arbitrali, in Italia o all'estero, azioni legali, procedimenti giudiziali, arbitrali o amministrativi, richieste di sequestro o pignoramento o altre iniziative pregiudizievoli in relazione ai Crediti Ceduti e/o che possano incidere sulla validità del presente Atto e/o sulla efficacia e/o opponibilità della Cessione;
- (N) con il compimento delle formalità di cui al precedente Articolo 6 (*Perfezionamento della Cessione*), il presente Atto darà origine, in conformità ai suoi termini, ad una Cessione valida, efficace, escutibile ed opponibile al Debitore Ceduto ed ai terzi, in favore dei Creditori Garantiti a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite;
- (O) le obbligazioni assunte dal Cedente ai sensi del presente Atto e di ogni altro atto e/o documento ad esso connesso sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

8.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*Dichiarazioni e garanzie*) si intendono rilasciate e rinnovate, oltre che alla data di stipulazione del presente Atto, (i) a ciascuna data in cui siano compiuti gli atti previsti per assicurare il perfezionamento, l'efficacia e/o l'opponibilità della Cessione ai sensi del presente Atto, (ii) alla data di stipula di ogni atto volto alla creazione e/o estensione e/o conferma e/o esecuzione della Cessione nonché (iii) ad ogni data in cui le dichiarazioni e garanzie di cui ai Contratti di Finanziamento si intendono ripetute ai sensi delle rilevanti disposizioni, e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto e rispettate sino a quando la Cessione sarà efficace, con riferimento ai fatti ed alle circostanze al momento esistenti.

## 9. Impegni

In aggiunta a e senza pregiudizio per gli obblighi ed impegni assunti dal Cedente ai sensi di qualsiasi altro Documento Finanziario, che sono da intendersi qui integralmente richiamati, fino all'estinzione della Cessione ai sensi del successivo Articolo 11 (*Risoluzione della Cessione*), il Cedente si impegna, a propria cura e spese:

- (A) a consegnare ai Creditori Garantiti, contestualmente alla stipula del presente Atto, copia della documentazione relativa all'Accordo di Finanziamento ed al Contratto di Finanziamento Soci

Regione, quali documenti probatori dei Crediti Ceduti, ai sensi dell'articolo 1262 (*Documenti probatori del credito*) del codice civile;

- (B) a consegnare prontamente ai Creditori Garantiti tutte le comunicazioni e ogni altro documento relativo a pretese avanzate o minacciate per iscritto da terzi in relazione ai Crediti Ceduti (ivi inclusa qualsiasi notifica o comunicazione di richiesta di sequestro, pignoramento, procedura esecutiva o qualsiasi altro vincolo o contestazione, da chiunque effettuata, in relazione ai Crediti Ceduti);
- (C) a dare pronta comunicazione ai Creditori Garantiti e ad inviare agli stessi copia di qualsivoglia notifica o comunicazione inviata o ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti e/o a ogni atto, contratto, documento, provvedimento agli stessi collegato che sia rilevante tenuto conto dei diritti e degli interessi dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto;
- (D) in ogni momento ad adempiere, sotto ogni profilo rilevante, le obbligazioni dal medesimo assunte ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Soci Regione;
- (E) a stipulare ed eseguire sollecitamente tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni al fine di (i) assicurare e mantenere l'efficacia della Cessione, la sua opponibilità anche rispetto ai terzi (fermo restando il rispetto delle condizioni indicate all'Articolo 6 (*Perfezionamento della Cessione*) che precede) e la sua ammissibilità come prova, e/o (ii) consentire ai Creditori Garantiti l'esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 6.3 che precede, dei diritti ad essi spettanti in relazione ai Crediti Ceduti;
- (F) tempestivamente ad intraprendere qualsiasi azione necessaria o opportuna che i Creditori Garantiti possano richiedere per garantire la validità, l'opponibilità, l'azionabilità, l'efficacia o l'escussione del presente Atto, della Cessione e/o dei diritti dei Creditori Garantiti, anche contro eventuali pretese di terzi, ovvero per consentire ai Creditori Garantiti l'esercizio dei diritti ad essi spettanti relativi ai Crediti Ceduti in quanto oggetto della Cessione;
- (G) ad astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi, che possano, direttamente o indirettamente, pregiudicare la validità, l'opponibilità, l'azionabilità o l'efficacia del presente Atto o dei diritti (ivi inclusi quelli relativi all'incasso dei Crediti Ceduti e quelli di garanzia) costituiti ai sensi del medesimo in favore dei Creditori Garantiti o della Cessione, ovvero diminuire il valore dei Crediti Ceduti, nonché a compiere, sostenendo le relative spese, quanto i Creditori Garantiti possano ritenere necessario o opportuno al fine di tutelare i Crediti;
- (H) fatto salvo quanto consentito ai sensi dei Contratti di Finanziamento e del CTA, ad astenersi dall'accettare o proporre modifiche o concedere deroghe sostanziali ad alcuna delle disposizioni dell'Accordo di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Soci Regione e dall'esercitare eventuali diritti di recesso o risoluzione ai sensi dello stesso;
- (I) ad astenersi dal cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo (per quanto occorrer possa, anche per compensazione), in tutto od in parte, dei Crediti Ceduti e/o dei propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti ovvero dal sottoscrivere qualsiasi accordo che possa comportare qualsiasi restrizione o limitazione in relazione ai Crediti Ceduti;

- (J) ad astenersi dal creare o consentire la creazione di alcun vincolo, ivi inclusi privilegi, diritti di garanzia o altri oneri o gravami, sui Crediti Ceduti, ad eccezione di quei diritti e privilegi derivanti direttamente ed esclusivamente da norme inderogabili di legge e/o dal presente Atto;
- (K) a compiere, prontamente e diligentemente, ogni azione cui abbia diritto relativamente ai Crediti Ceduti ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Soci Regione;
- (L) a non rendersi inadempiente rispetto alle obbligazioni poste a suo carico ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Soci Regione che potrebbero dar diritto al Debitore Ceduto di rifiutare o sospendere il pagamento dei Crediti Ceduti;
- (M) a effettuare ogni comunicazione ed adempimento che sia richiesto al Cedente in base alla legge ed ai regolamenti applicabili ovvero ai provvedimenti di autorità competenti in relazione alla presente Cessione;
- (N) a osservare ogni legge e regolamento la cui violazione potrebbe pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Atto;
- (O) ad informare prontamente, non appena ne venga a conoscenza, i Creditori Garantiti del verificarsi di ogni evento, fatto o circostanza, relativa ai Crediti Ceduti o comunque connessa all'Accordo di Finanziamento e/o al Contratto di Finanziamento Soci Regione, costituenti (o anche solo suscettibili di costituire) un Evento Rilevante;
- (P) a consegnare prontamente ai Creditori Garantiti copia di qualsiasi documento, avviso o comunicazione ricevuta da parte del Debitore Ceduto in relazione ai Crediti Ceduti o comunque connessa all'Accordo di Finanziamento e/o al Contratto di Finanziamento Soci Regione suscettibile di pregiudicare i diritti e gli interessi dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto;
- (Q) in ogni momento, a provvedere prontamente alla sottoscrizione ed al rilascio di qualsiasi atto, contratto, documento o dichiarazione, che si renda necessario o venga richiesto dai Creditori Garantiti, al fine:
  - (1) di assicurare l'opponibilità ai terzi e l'immediato perfezionamento della Cessione e, in generale, dei diritti di garanzia creati, o che verranno creati, con il presente Atto; e
  - (2) di consentire ai Creditori Garantiti il libero e pieno esercizio dei diritti costituiti con il presente Atto e proteggere detti diritti dalle pretese avanzate da terzi;
- (R) in caso di cessione, trasferimento o novazione in tutto o in parte di alcuno dei Contratti di Finanziamento o delle Obbligazioni Garantite e nel rispetto di quanto previsto nel relativo Contratto di Finanziamento, a sottoscrivere e far pervenire ai Creditori Garantiti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta in tal senso da parte dei Creditori Garantiti, un atto ricognitivo secondo un testo di gradimento dei Creditori Garantiti.

## **10. Indennizzi e spese**

10.1 Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenni e manlevati i Creditori Garantiti relativamente:

- (A) a qualunque onere, costo, spesa di qualunque natura (incluse spese legali e notarili), imposta e diritto, pretesa, perdita e responsabilità derivante o risultante dal presente Atto (compreso l'azionamento dello stesso), ragionevolmente sostenuto e debitamente documentato, salvo per quanto risulti da colpa grave o dolo degli stessi, accertato con sentenza definitiva (e limitatamente al Creditore Garantito rispetto al quale lo stesso sia stato accertato), in conformità a quanto previsto dai Contratti di Finanziamento e dal CTA; nonché
- (B) agli importi, comprensivi di ogni spesa processuale ed oneri accessori sostenuti, e debitamente documentati, che questi ultimi dovessero pagare a causa dell'esperimento da parte di terzi di azione/i revocatoria/e dei pagamenti effettuati da parte della Società in relazione alle Obbligazioni Garantite;
- (C) ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo, spesa o passività che possa agli stessi derivare dal presente Atto, con la sola esclusione delle conseguenze dannose e dei maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave dei Creditori Garantiti accertato con sentenza definitiva (e limitatamente al Creditore Garantito rispetto al quale lo stesso sia stato accertato).

10.2 Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta dei Creditori Garantiti (di seguito la **"Parte Indennizzata"**), il Cedente verserà agli stessi un importo pari ad ogni costo, spesa, imposta e diritto, debitamente documentato, compresi gli esborsi e gli onorari dei consulenti della Parte Indennizzata e di qualsiasi notaio, esperto, mandatario, che la stessa Parte Indennizzata possa sostenere in relazione all'esercizio, mantenimento e/o escussione di qualsiasi diritto, azione, potere, facoltà o rimedio della Parte Indennizzata ai sensi del presente Atto, ovvero in relazione a qualunque procedimento promosso da o nei confronti della Parte Indennizzata in conseguenza dell'accettazione o detenzione o a seguito dell'esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio, di qualsiasi diritto, azione, potere, facoltà o rimedio da parte della Parte Indennizzata.

## 11. Risoluzione della Cessione

- 11.1 Fatto salvo quanto previsto nel successivo Articolo 11.2, in espressa deroga all'articolo 1200 (*Liberazione dalle garanzie*) del codice civile, la Cessione sarà risolta, su richiesta ed a costi e spese del Cedente, dopo l'integrale ed incondizionato adempimento, nei termini indicati nei Documenti Finanziari, delle Obbligazioni Garantite (ad eccezione di quelle di cui al precedente Articolo 4.1(D)) e dopo il completo decorso del Periodo di Responsabilità (e all'ulteriore condizione che il Cedente non sia – o non sia divenuto nell'arco del Periodo di Responsabilità – insolvente).
- 11.2 Successivamente all'integrale ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite (ad eccezione di quelle di cui al precedente Articolo 4.1(D)) nei termini indicati nei Documenti Finanziari, la Cessione potrà essere risolta, su richiesta ed a costi e spese del Cedente, prima della decorrenza del Periodo di Responsabilità, qualora (A) il Cedente non sia insolvente e (B) si verifichino le condizioni indicate nella definizione di *"Security Period"* di cui al CTA e il Cedente consegni ai Creditori Garantiti i Documenti per il Rilascio.
- 11.3 Nelle circostanze di cui agli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, su richiesta scritta del Cedente, i Creditori Garantiti autorizzeranno il Cedente a notificare al Debitore Ceduto l'avvenuta risoluzione del presente Atto e sottoscriveranno i documenti e porranno in essere ogni ulteriore attività e formalità



occorrente per dare piena attuazione ed efficacia alla risoluzione della Cessione. Tutte le spese, le tasse, i costi ed oneri relativi alla risoluzione della Cessione ai sensi del presente Articolo 11 (*Risoluzione della Cessione*) e agli adempimenti annessi e dipendenti, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli onorari legali e notarili o altre spese e tasse che possano essere o divenire dovute, saranno a carico del Cedente.

- 11.4 Per effetto dell'intervenuta risoluzione della Cessione ai sensi del presente Articolo 11 (*Risoluzione della Cessione*), la Cessione perderà ogni efficacia ed i Crediti Ceduti si considereranno retrocessi al Cedente.

## **12. Comunicazioni – Elezione di domicilio**

- 12.1 Ai fini del presente Atto, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo rispettivamente indicato nel successivo Articolo 12.2. Presso tale domicilio eletto potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Atto ed alla Cessione, inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo, correlato al presente Atto ed alla Cessione.

- 12.2 Tutte le comunicazioni, gli avvisi, i documenti, o le richieste previste ai sensi del presente Atto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potranno essere effettuate per raccomandata A.R. o posta elettronica o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi delle Parti, o a quelli successivamente indicati in sostituzione per iscritto da ciascuna delle Parti a tutte le altre.

Se al Cedente:

### **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**

Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9

20057 – Assago (MI)

*c.a. Presidente Ing. Roberto Castelli, Direttore Generale Giuseppe Sambo*

E-mail: [posta@pedemontana.com](mailto:posta@pedemontana.com)

PEC: [pedemontana@pec.it](mailto:pedemontana@pec.it)

Se ai Creditori Garantiti:

### **Banca Europea per gli Investimenti**

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

*c.a. OPS/MA/4 Implementation Unit – OPS/MA/1–Public Sector & Regulated Operations*

*Claudia Barone, Giovanni Aldeghi*

E-mail: [EIB-MA-Implementation@eib.org](mailto:EIB-MA-Implementation@eib.org)/[c.barone@eib.org](mailto:c.barone@eib.org)/[g.aldeghi@eib.org](mailto:g.aldeghi@eib.org)

PEC: [bei-bancaeuropea@pec.it](mailto:bei-bancaeuropea@pec.it)

### **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4

00185 – Roma (RM)

c.a. *Finanziamenti Infrastrutture* – Finanziamenti Infrastrutture di Trasporto e Sociali

*Giorgio De Fanis, Luca Strazzi, Alessandro Bononati, Flavia Riccardi, Ettore Mezzapesa*

E-mail: [giorgio.defanis@cdp.it](mailto:giorgio.defanis@cdp.it)/[luca.strazzi@cdp.it](mailto:luca.strazzi@cdp.it)/[alessandro.bononati@cdp.it](mailto:alessandro.bononati@cdp.it)/  
[flavia.riccardi@cdp.it](mailto:flavia.riccardi@cdp.it)/[ettore.mezzapesa@cdp.it](mailto:ettore.mezzapesa@cdp.it)/[Transportation&SocialInfrastructure@cdp.it](mailto:Transportation&SocialInfrastructure@cdp.it)

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Atto saranno considerate effettuate alla data di ricezione delle stesse da parte del destinatario agli indirizzi sopra indicati, a condizione che tali comunicazioni siano effettuate tra le ore 9.00 e le ore 17.00 dei Giorni Lavorativi. Altrimenti, tali comunicazioni saranno considerate effettuate il giorno immediatamente seguente il Giorno Lavorativo.

### **13. Regime tributario**

- (A) Il Contratto di Finanziamento CDP B ed ogni altro atto, contratto, prestazione e formalità allo stesso connesso – ivi incluso il presente Atto – sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e di ogni altra imposta indiretta, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 come convertito (con modificazioni) nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nella "gestione separata" di CDP.
- (B) Il Contratto di Finanziamento BEI B ed ogni altro atto, contratto, prestazione e formalità allo stesso connesso – ivi incluso il presente Atto – sono esenti da tasse, imposte e tributi, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, vigente ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

### **14. Tasse, imposte e spese**

- (A) Le tasse, le imposte, i costi e le spese (anche legali e notarili), debitamente documentate, relativi o comunque connessi alla Cessione, al presente Atto ed alla sua costituzione, perfezionamento, tutela, mantenimento, esecuzione e/o modifica, novazione, terminazione e/o rilascio e/o estinzione (ivi inclusi quelli nascenti in forza delle attività poste in essere dai Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 6.3 che precede) sono a esclusivo carico del Cedente che si impegna a tenere indenne e manlevare i Creditori Garantiti da qualsiasi relativo costo, spesa, perdita, onere e/o passività che i Creditori Garantiti abbiano subito o che sia stato comunque sostenuto da questi ultimi.
- (B) Tutti gli importi dovuti dal Cedente ai sensi del presente Atto sono da intendersi non inclusivi di qualsivoglia imposta o tassa applicabile agli stessi. Ove tali imposte o tasse dovessero risultare applicabili, il Cedente corrisponderà contestualmente ai Creditori Garantiti, oltre all'importo dovuto, l'importo di tali imposte e/o tasse.

### **15. Legge regolatrice e foro competente**

#### **15.1 Legge regolatrice**

Il presente Atto, la Cessione e qualunque obbligazione anche non contrattuale allo stesso relativa o dallo stesso derivante sono regolati dalla legge italiana ed interpretati in conformità alla medesima.

#### 15.2 **Foro competente**

Fatti salvi i procedimenti di conciliazione e/o mediazione eventualmente previsti per legge quali condizioni di procedibilità dell'azione e fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, per qualunque controversia relativa alla interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Atto o comunque ad esso relativa o relativa alla Cessione sarà competente esclusivamente il Foro di Milano, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

#### 16. **Disposizioni finali**

- 16.1 Tutte le modifiche relative a qualsiasi disposizione di cui al presente Atto dovranno essere effettuate per iscritto a pena di nullità. Tutti gli atti di rinuncia a qualsiasi diritto di cui alle disposizioni del presente Atto od ogni consenso prestato affinché il Cedente e/o i Creditori Garantiti possa/no derogare alle disposizioni del presente Atto saranno ritenuti validi ed efficaci solo se effettuati per iscritto. Resta comunque inteso che tale rinuncia o consenso avrà valore solo con riferimento al singolo caso specifico e che qualsiasi modifica, rinuncia o consenso non produrrà alcun effetto se non sarà conforme a quanto previsto dai Contratti di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari.
- 16.2 Il ritardato o mancato esercizio da parte dei Creditori Garantiti di un qualsiasi diritto ad essi spettante ai sensi del presente Atto, dei Contratti di Finanziamento o degli altri Documenti Finanziari, non avrà valore di – né potrà essere interpretato quale – rinuncia al diritto stesso, né il singolo o parziale esercizio di tali diritti precluderà un ulteriore esercizio degli stessi né precluderà l'esercizio di qualunque altro diritto. I diritti, le azioni ed i rimedi previsti nel presente Atto, nei Contratti di Finanziamento e/o negli altri Documenti Finanziari in favore dei Creditori Garantiti sono tra loro cumulabili e vanno ad aggiungersi ad ogni altro diritto o rimedio spettante per legge o in virtù di ogni altro atto o contratto. I diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto non sono condizionati né subordinati ad alcun tentativo o onere di esercitare altri diritti o garanzie nei confronti del Cedente o di qualunque terzo.
- 16.3 La Cessione sarà vincolante per il Cedente ed i suoi successori ed aventi causa e sarà a beneficio (unitamente a tutti i diritti e rimedi spettanti ai sensi dei Contratti di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari aventi titolo dai medesimi e dal presente Atto) dei Creditori Garantiti e dei propri successori, cessionari ed aventi causa anche nel caso di proroga, novazione, sostituzione e/o modifica dei Contratti di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari o delle Obbligazioni Garantite. Senza pregiudizio alcuno di quanto sopra stabilito, i Creditori Garantiti potranno cedere o trasferire i diritti e le obbligazioni sorte ai sensi del presente Atto a terzi (i quali acquisteranno ed assumeranno di conseguenza tutti i diritti e le obbligazioni previste dal presente Atto), in unione al trasferimento o cessione, in tutto o in parte, dei crediti e/o diritti e obbligazioni di cui ai Contratti di Finanziamento e/o agli altri Documenti Finanziari, in conformità a e nei limiti di quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel CTA; il Cedente consente espressamente sin d'ora, anche ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 1407 (*Cessione del contratto – Forma*) del codice civile, ad ogni siffatto

trasferimento o cessione da parte dei Creditori Garantiti in conformità a e nei limiti di quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel CTA.

- 16.4 Il Cedente non potrà in nessun caso cedere o trasferire, neppure in parte, i propri diritti e/o obblighi di cui al presente Atto.
- 16.5 Il Cedente accetta che i Creditori Garantiti non saranno responsabili per gli eventuali danni causati al Cedente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente Atto e della Cessione se non nel caso in cui sia stato accertato con sentenza definitiva il dolo o la colpa grave dei Creditori Garantiti (e limitatamente al Creditore Garantito rispetto al quale lo stesso sia stato accertato).
- 16.6 Nei limiti ammessi dall'articolo 1419 (*Nullità parziale*) del codice civile, la contrarietà a norme di legge e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto non avrà effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Atto. Nel caso in cui qualunque disposizione risultasse, anche in parte, illecita o invalida o inefficace, le Parti si impegnano sin d'ora a svolgere in buona fede trattative volte a raggiungere un accordo sui termini di una disposizione che sia accettabile per tutte le Parti e che abbia un effetto economico il più possibile analogo a quello della disposizione contraria a norma di legge, invalida o inefficace, da sostituire.
- 16.7 Le Parti del presente Atto convengono che, in caso di contrasto tra le disposizioni dei Contratti di Finanziamento e/o del CTA e quelle del presente Atto, le previsioni dei Contratti di Finanziamento e/o del CTA (come il contesto richieda) avranno prevalenza.

## **17. Tracciabilità dei flussi finanziari**

- 17.1 Ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto applicabili, tutti i principi e gli obblighi derivanti ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., ivi inclusi i relativi provvedimenti attuativi di volta in volta emanati dalle autorità competenti, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nei limiti in cui alla stessa applicabile.
- 17.2 In particolare, il Cedente assume, per quanto applicabile, gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa richiamata al paragrafo che precede e si impegna ad effettuare i pagamenti previsti dal presente Atto mediante strumenti di pagamento conformi alle prescrizioni di tale normativa indicando i seguenti codice unico di progetto (CUP) F11B06000270007 e codice identificativo di gara (CIG) 879516716A.

\*\*\*

## **ALLEGATI**

**Allegato A** (*Descrizione dei Contratti di Finanziamento*);

**Allegato B** (*Avviso di Cessione*);

**Allegato C** (*Atto di Accettazione*).

**Allegato A**  
**Descrizione dei Contratti di Finanziamento**

**Parte I**

**Descrizione del Contratto di Finanziamento BEI B**

<b>Società</b>	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
<b>Istituto Finanziatore</b>	Banca Europea per gli Investimenti
<b>Data di Sottoscrizione</b>	31 agosto 2021
<b>Importo</b>	Euro 344.000.000,00 ( <i>trecentoquarantaquattromilioni/00</i> )
<b>Data di Scadenza</b>	31 dicembre 2044
<b>Tasso di Interesse</b>	Tasso fisso 1,50%
<b>Tasso di Mora</b>	Ai sensi dell'Articolo 3.2 ( <i>Interest on overdue sums</i> ) del Contratto di Finanziamento BEI B
<b>Modalità di Rimborso</b>	Secondo il piano di ammortamento <i>sub</i> Allegato C ( <i>Disbursement Schedule and Amortisation Schedule</i> ) – Parte 2 ( <i>Amortisation Schedule</i> ) al Contratto di Finanziamento BEI B
<b>Regime Tributario</b>	Finanziamento esente da tasse, imposte e tributi, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, vigente ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

**Parte II**

**Descrizione del Contratto di Finanziamento CDP B**

<b>Società</b>	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
<b>Istituto Finanziatore</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A.
<b>Data di Sottoscrizione</b>	31 agosto 2021
<b>Importo</b>	Euro 334.000.000,00 ( <i>trecentotrentaquattromilioni/00</i> )
<b>Data di Scadenza</b>	31 dicembre 2044
<b>Tasso di Interesse</b>	Tasso fisso 1,81%
<b>Tasso di Mora</b>	Tasso di Interesse + 2%
<b>Modalità di Rimborso</b>	Secondo il piano di ammortamento <i>sub</i> Allegato 4 ( <i>Amortisation Schedule</i> ) al Contratto di Finanziamento CDP B

<b>Regime Tributario</b>	Finanziamento esente dall'applicazione dell'imposta di registro e di ogni altra imposta indiretta, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 come convertito (con modificazioni) nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nella "gestione separata" di CDP
--------------------------	---

## Allegato B

### Avviso di Cessione

[DA NOTIFICARE AL DEBITORE CEDUTO A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO, PEC O RACCOMANDATA A/R]

Spettabile

**Regione Lombardia**

Piazza Città di Lombardia n. 1

20124 – Milano (MI)

*c.a. Direttore Centrale Bilancio e Finanza: Manuela Giaretta*

Egregi Signori,

la scrivente:

- **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, 20057 – Assago (MI), capitale sociale Euro 650.926.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano–Monza–Brianza–Lodi n. 08558150150 (il “**Cedente**”),

#### notifica a

- **Regione Lombardia**, con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 – Milano (MI), codice fiscale n. 80050050154 (il “**Debitore Ceduto**”),

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, nonché dell’articolo 69 del R.D. 2440/1923, che, con atto di cessione in garanzia di crediti sottoscritto in data [●].[●].2021 mediante [atto pubblico/scrivatura privata autenticata] (la “**Cessione di Crediti in Garanzia**”), la cui copia autentica si allega alla presente, ha ceduto in garanzia in favore e nell’interesse di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 – Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, REA n. 1053767 (di seguito, “**CDP**”), e **Banca Europea per gli Investimenti**, con sede nel Granducato di Lussemburgo, in Boulevard Konrad Adenauer 100, L-2950 Lussemburgo (di seguito, “**BEI**” e, congiuntamente con CDP, nella loro qualità di Finanziatori Finanziamento B, i “**Creditori Garantiti**”) tutti i propri crediti futuri, di qualsiasi natura, nei confronti del Debitore Ceduto derivanti dal (o altrimenti connessi al) Finanziamento Soci Regione di cui all’Accordo di Finanziamento ed al Contratto di Finanziamento Soci Regione, così come identificati ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia (i “**Crediti**”), per ciascuno degli anni dal 2025 al 2044 e per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*).

I termini indicati in maiuscolo nella presente notifica, ove non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato agli stessi attribuito ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia.

Vi confermiamo altresì che, sino alla data in cui i Creditori Garantiti non notifichino per iscritto al Debitore Ceduto diverse istruzioni di pagamento, e ferma restando la cessione in garanzia in favore dei Creditori

Garantiti di tutti i Crediti ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 ed all'articolo 9 dell'Allegato E della L. 20 marzo 1865 n. 2248, con decorrenza dalla data della Vostra accettazione in relazione alla avvenuta cessione in garanzia dei Crediti, ogni e qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte del Debitore Ceduto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione ai Crediti dovrà effettuarsi mediante versamento sul conto corrente denominato "Conto Dedicato", IBAN [●], aperto presso [●], Filiale di [●] ([●]), via [●] n. [●], e intestato al Cedente al quale, a tal fine, è stato conferito mandato all'incasso con la Cessione di Crediti in Garanzia.

A tal fine il Cedente autorizza espressamente il Debitore Ceduto a fare tutto quanto in proprio potere affinché i pagamenti relativi a tutti i Crediti, anche nella vigenza della garanzia costituita ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia ed esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, siano effettuati in favore del Cedente, salve istruzioni in senso contrario fornite per iscritto dai Creditori Garantiti, in ciascun caso nel rispetto di tutti i principi e gli obblighi derivanti ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari. Vi preghiamo di notare che le suddette istruzioni possono essere revocate e/o modificate solo per iscritto dai soli Creditori Garantiti, senza che il Cedente possa opporre alcuna eccezione.

Fermo restando quanto precede e senza alcun pregiudizio per i diritti dei Creditori Garantiti ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia e delle disposizioni di legge applicabili, il Cedente, agendo in nome e per conto dei Creditori Garantiti, eserciterà tutti i diritti, poteri e pretese relative ai Crediti, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali o arbitrali o di altra natura per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti, fino a quando il relativo mandato non sia revocato dai Creditori Garantiti in conformità a quanto previsto ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia. Tale revoca Vi sarà comunicata per iscritto dai Creditori Garantiti.

Ai fini del perfezionamento della Cessione di Crediti in Garanzia, si richiede al Debitore Ceduto di prendere atto ed accettare irrevocabilmente ed incondizionatamente, senza eccezioni e riserve, l'intervenuta cessione di tutti i Crediti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 70 del R.D. 2440/1923, dell'articolo 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, nonché degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, sottoscrivendo, entro 7 (sette) giorni dalla data odierna, una dichiarazione di accettazione, nella forma di cui all'Allegato C (*Atto di Accettazione*) alla Cessione di Crediti in Garanzia, sottoscritta da parte di un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e con firma autenticata, dando atto che le somme spettanti al Cedente in forza dell'Accordo di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Soci Regione dovranno essere destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Creditori Garantiti ai sensi dei Contratti di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari e saranno indisponibili da parte del Cedente fino al completo soddisfacimento di detti crediti nei termini indicati nei Contratti di Finanziamento e negli altri Documenti Finanziari, con la conseguenza per cui il Finanziamento Soci Regione sarà subordinato e postergato (quanto a capitale, interessi, e qualsiasi altro onere ed importo dovuto dal Cedente) all'integrale pagamento di tutte le somme dovute dal Cedente ai Creditori Garantiti ai sensi dei Contratti di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità e potrà essere rimborsato da parte del Cedente al Debitore Ceduto solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità.

In fede.

[luogo e data]

**Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**



-----

***Allegati: Copia autentica Cessione di Crediti in Garanzia***

**Allegato C**  
**Atto di Accettazione**

**[DA MUNIRSI DI DATA CERTA]**

*[DA STIPULARE DA PARTE DEL DEBITORE CEDUTO]*

Spettabile

**Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**

Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9

20057 – Assago (MI)

*c.a. Presidente Ing. Roberto Castelli, Direttore Generale Giuseppe Sambo*

(in qualità di Cedente)

e p.c.

Spettabili

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4

00185 – Roma (RM)

Finanziamenti Infrastrutture – Finanziamenti Infrastrutture di Trasporto e Sociali

*c.a. Giorgio De Fanis, Luca Strazzi, Alessandro Bononati, Flavia Riccardi, Ettore Mezzapesa*

e

**Banca Europea per gli Investimenti**

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

*c.a. OPS/MA/4 Implementation Unit – OPS/MA/1–Public Sector & Regulated Operations*

*Claudia Barone, Giovanni Aldeghi*

(in qualità di Creditori Garantiti)

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla “notifica di avvenuta cessione di crediti” del [●].[●].2021, debitamente e correttamente notificataci in conformità alle vigenti disposizioni di legge in data [●].[●].2021.

Al riguardo, con la presente la scrivente:

- **Regione Lombardia**, con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 – Milano (MI), codice fiscale n. 80050050154, in qualità di “debitore ceduto”, (il “**Debitore Ceduto**”),

**prende atto e accetta incondizionatamente ed irrevocabilmente, senza eccezioni e riserve,**

anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 70 del R.D. 2440/1923, dell'articolo 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, nonché degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, la cessione di crediti in garanzia operata da:

- **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, 20057 – Assago (MI), capitale sociale Euro 650.926.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano–Monza–Brianza–Lodi n. 08558150150 (il “**Cedente**”),

con atto di cessione di crediti in garanzia sottoscritto in data [●].[●].2021 mediante [atto pubblico/scrittura privata autenticata] (la “**Cessione di Crediti in Garanzia**”), in favore di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 – Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, REA n. 1053767 (di seguito, “**CDP**”), e **Banca Europea per gli Investimenti**, con sede nel Granducato di Lussemburgo, in Boulevard Konrad Adenauer 100, L-2950 Lussemburgo (di seguito, “**BEI**” e, congiuntamente con CDP, nella loro qualità di Finanziatori Finanziamento B, i “**Creditori Garantiti**”), in forza della quale il Cedente ha ceduto – a garanzia delle proprie obbligazioni ai sensi dei Contratti di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari – in favore dei Creditori Garantiti tutti i crediti futuri, di qualsiasi natura, nei confronti del Debitore Ceduto derivanti dal (o altrimenti connessi al) Finanziamento Soci Regione di cui all'Accordo di Finanziamento ed al Contratto di Finanziamento Soci Regione, così come identificati ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia (i “**Crediti**”), per ciascuno degli anni dal 2025 al 2044 e per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*).

La scrivente prende altresì atto che le somme spettanti al Cedente in forza dell'Accordo di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Soci Regione dovranno essere destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Creditori Garantiti ai sensi dei Contratti di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari e saranno indisponibili da parte del Cedente fino al completo soddisfacimento di detti crediti nei termini indicati nei Contratti di Finanziamento e negli altri Documenti Finanziari, con la conseguenza per cui il Finanziamento Soci Regione sarà subordinato e postergato (quanto a capitale, interessi, e qualsiasi altro onere ed importo dovuto dal Cedente) all'integrale pagamento di tutte le somme dovute dal Cedente ai Creditori Garantiti ai sensi dei Contratti di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità e potrà essere rimborsato da parte del Cedente al Debitore Ceduto solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità.

Desideriamo confermarVi inoltre che, alla data della presente, la scrivente non ha accettato né ricevuto notifiche di precedenti costituzioni in pegno, cessioni dei crediti o altri vincoli e/o gravami con riferimento ai Crediti oggetto della Cessione di Crediti in Garanzia, né le è stato notificato alcun sequestro o pignoramento dei Crediti i quali sono liberamente suscettibili di cessione da parte del Cedente medesimo.

Ci impegniamo altresì a confermare, su ragionevole e motivata richiesta scritta dei Creditori Garantiti, la presente accettazione ogniqualvolta ritenuto necessario da parte dei Creditori Garantiti per consentire la piena efficacia ed opponibilità della cessione in garanzia dei Crediti.

In considerazione dell'espressa autorizzazione ed esonero di responsabilità ricevuti da parte del Cedente ai sensi della notifica della Cessione di Crediti in Garanzia debitamente ricevuta in conformità con le vigenti disposizioni di legge in data [●].[●].2021, ci impegniamo irrevocabilmente ed incondizionatamente, anche nell'interesse dei Creditori Garantiti, ad effettuare ogni e qualsiasi pagamento di tutto quanto dovuto al Cedente in relazione ai Crediti mediante accredito sul conto corrente denominato "Conto Dedicato", IBAN [●], aperto presso [●], Filiale di [●] ([●]), via [●] n. [●], e intestato al Cedente, fino a quando il mandato all'incasso conferito al Cedente da parte dei Creditori Garantiti ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia non sia revocato e tale revoca ci sia stata comunicata per iscritto dai Creditori Garantiti unitamente all'indicazione del diverso conto corrente su cui effettuare il pagamento dei Crediti nel pieno rispetto di tutti i principi e gli obblighi derivanti ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, senza che il Cedente possa opporre alcuna eccezione.

Prendiamo inoltre atto che, fermo restando quanto precede e senza alcun pregiudizio per i diritti dei Creditori Garantiti ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia e delle disposizioni di legge applicabili, i Creditori Garantiti hanno conferito mandato alla gestione e all'incasso dei Crediti al Cedente che, pertanto, agendo in nome e per conto dei Creditori Garantiti, potrà esercitare tutti i diritti, poteri e pretese relative ai Crediti, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali o arbitrali o di altra natura per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti, fino a quando il relativo mandato non gli sia revocato dai Creditori Garantiti in conformità a quanto previsto ai sensi della Cessione di Crediti in Garanzia e tale revoca ci sia stata da questi comunicata per iscritto.

In fede.

[luogo e data]

**Regione Lombardia**

-----